Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 20 LUGLIO 1971:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

(6841)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 20 LUGLIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 23 giugno 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1974 sorteggiate ed annullate il 30 giugno 1971. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Officine Elettromeccaniche Puglioli (in liquidazione), società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1971. — **F.I.L.E. - Fabbrica Italiana Lampadine Elettriche, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1971. — **Finanziaria Italiana di Investimenti FIDI Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1971. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1971. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1971. — **Cartiere Italiana e Sertorio Riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1971. — **Elvea, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate del contingente 1971. — **Delchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1971. — **Dynamin Electrical Equipment, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1971. — **S.IN.E.S. - Società Industria Enologica Sicula, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1971. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 6 % 1964-1979 sorteggiate il 1° luglio 1971. — **Fratelli Buhler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **451.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera don Pippo », con sede in Forlì.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera don Pippo », con sede in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli lanuvini » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli lanuvini » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Colli lanuvini » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1970, n. 35;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli lanuvini » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Colli lanuvini » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Colli lanuvini ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Colli lanuvini » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971.
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 106.

Disciplinare di produzione per il vino « Colli lanuvini »

Art. 1.

Le denominazione di origine controllata « Colli lanuvini » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli lanuvini » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia bianca di Candia e puntinata fino a un massimo del 70 %;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni (Bellone, Bonvino) nella misura massima del 10 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dal punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino ad incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica. Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio-Velletri fino ad incontrare il confine della provincia di Latina. Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio; segue quest'ultima in direzione est, e superata la quota 162 di circa 250 ml, incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra che percorre per circa ml 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati e, percorrendo la strada della Cellettara, raggiunge la strada consortile di monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa ml 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue tale confine verso nord, sino ad incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano con Nemi sino ad incrociare quello di Velletri, in prossimità del M. Canino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli lanuvini» è stabilita in q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli lanuvini» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Colli lanuvini» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato e gradevole;
sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli lanuvini» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6813)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli MTP 9742, MTP 9743, MTP 9744, MTP 9745, MTP 9746, MTP 9747 e MTP 9748.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti piccoli: MTP 9742, MTP 9743, MTP 9744 e MTP 9745 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 dicembre 1970.

I mototrasporti piccoli: MTP 9746, MTP 9747 e MTP 9748 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 18 dicembre 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1971
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 274

(6588)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Sostituzione del presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 2, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 235, con il quale il prof. Cesare Chiarotti, direttore generale dei servizi della igiene pubblica, è stato nominato presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Considerato che con ordinanza ministeriale numero 83191/20.2.1 dell'11 febbraio 1971 il prof. Francesco

Scanga è stato nominato direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica in sostituzione del prof. Cesare Chiarotti destinato ad altro incarico.

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Francesco Scanga, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica, è nominato presidente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Cesare Chiarotti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 267

(6462)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Autorizzazione al comune di Gardone Val Trompia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 26 novembre 1969 del comune di Gardone Val Trompia;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Brescia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 88.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Gardone Val Trompia un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Franco Cremaschini il comune di Gardone Val Trompia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 88.000.000 (ottantottomilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gardone Val Trompia un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 7.478.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 88.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1), per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Gardone Val Trompia il contributo dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 50

(6440)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Approvazione dello schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti fra istituti pubblici di ricovero e cura e le università.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa all'assistenza ospedaliera ed al nuovo ordinamento degli enti ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, riguardante l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, riguardante l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura, e particolarmente gli articoli 3 e 4 di tale decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, riguardante lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Considerata l'opportunità di definire — con appositi strumenti legislativi da attuare in relazione ai disposti

della legge di riforma universitaria e immediatamente dopo la sua approvazione — le modalità per la piena utilizzazione da parte dell'università, ai fini didattici e di ricerca, del potenziale ospedaliero;

Ritenuta la necessità di approvare lo schema tipo di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129, affinchè la disciplina dei rapporti nascenti dalle nuove convenzioni che dovranno essere stipulate tra gli enti ospedalieri e gli istituti pubblici di ricovero e cura e le università risulti da norme uniformi, sostitutive di quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, nel regio decreto 24 maggio 1925, n. 144, nel decreto interministeriale 24 agosto 1940, abrogate per la parte assistenziale dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dai successivi decreti delegati numeri 128, 129 e 130 del 27 marzo 1969;

Decretano:

Art. 1.

E' approvato lo schema allegato, che potrà, in sede di stipulazione delle singole convenzioni, essere integrato per motivate esigenze o per regolare particolari situazioni locali.

Art. 2.

Il rapporto di convenzione è, di regola, unico per lo ente ospedaliero che per l'università.

Le università possono stipulare convenzioni anche con altri enti pubblici nell'ambito della programmazione regionale.

Separate convenzioni possono essere altresì stipulate con enti ospedalieri diversi, nel caso di corsi di laurea sdoppiati.

Rientrano nel rapporto convenzionale tutti gli istituti clinici interessati all'assistenza sanitaria.

Art. 3.

Le convenzioni hanno lo scopo di regolamentare:

a) i termini nei quali l'ente ospedaliero assume la gestione dell'assistenza connessa con i fini istituzionali dell'università e utilizza l'assistenza fornita dalle cliniche e istituti universitari di ricovero e cura;

b) le modalità con le quali l'università attua la utilizzazione del potenziale didattico e di ricerca posseduto dall'ente ospedaliero.

Le convenzioni rendono operativo un complesso funzionale universitario ospedaliero, rispondente in modo unitario ai fini istituzionali così dell'ente ospedariero, come dell'università contraenti, nel quale l'organizzazione dell'assistenza praticata da divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura tra loro affini o complementari tanto a direzione ospedaliera quanto a direzione universitaria, sarà realizzata con gli stessi criteri.

Tale organizzazione deve inoltre consentire alle unità a direzione ospedaliera di fruire di tutti i servizi a direzione universitaria e viceversa, in quanto convenzionati.

Le unità a direzione ospedaliera potranno essere utilizzate, nei limiti della legislazione vigente, in accordo con l'amministrazione ospedaliera ed in quanto idonee, oltre che per il tirocinio dei neolaureati, secondo il disposto degli articoli 45, 46 e 47 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anche per i fini didattici del corso di laurea e delle scuole di specializzazione.

Art. 4.

Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto gli enti ospedalieri e le università provvederanno a stipulare, sentite le categorie interessate, nel quadro del piano nazionale di programmazione e per i fini della assistenza ospedaliera, della ricerca (orientata ed applicata) e della didattica medica (applicativa generica e specialistica), nuove convenzioni conformi allo schema tipo allegato.

Le stesse saranno comunque sottoposte a revisione entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma dell'ordinamento universitario.

In caso di mancato accordo tra le parti contraenti dovrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per sei mesi dalla data del presente decreto, è prorogata la validità delle convenzioni vigenti, che comunque decadono una volta infruttuosamente scaduto il termine predetto, e si intendono sostituite con le norme della convenzione allegata.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Schema di convenzione tra gli enti ospedalieri od istituti pubblici di ricovero e cura di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le università.

Art. 1.

L'università degli studi di . . . . e l'ente . . . rappresentati rispettivamente da . . . . . giusta delibera del . . . . in data . . . . . . n. . . . e da . . . . . giusta delibera del . . . . . . in data . . . . . . n. . . . . , per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa con i fini istituzionali della ricerca e della didattica medica e nel reciproco interesse, stabiliscono quanto appresso:

Art. 2.

Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l'università e l'ente ospedaliero per la utilizzazione del potenziale didattico e scientifico delle unità ospedaliere anche ai fini del contributo che gli enti ospedalieri sono tenuti a dare alla preparazione professionale del personale sanitario, l'università — nei limiti dei vigenti ordinamenti — potrà avvalersi a tutti i livelli, per le attività scientifiche e didattiche, anche del personale e delle strutture dell'ospedale convenzionato, in accordo con l'amministrazione ospedaliera e nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 3.

Per il funzionamento del complesso convenzionato l'università mette a disposizione il personale medico di cui all'allegato *A* ed il personale non medico di cui all'allegato *B*.

L'università mette inoltre a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali i locali, le attrezzature ed i materali di cui all'allegato *C*.

L'amministrazione ospedaliera mette a disposizione il personale medico di cui all'allegato *D* ed il personale non medico di cui all'allegato *E*.

L'ente ospedaliero mette infine a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali, i locali, le attrezzature ed il materiale di cui all'allegato *F*.

Art. 4.

L'istituzione di nuove unità assistenziali da aggregare al complesso universitario ospedaliero, dovrà essere concordata dalle due amministrazioni contraenti, nel quadro del piano sanitario della regione.

In caso di disaccordo nell'applicazione di quanto forma oggetto del presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Art. 5.

Con il consenso del paziente, nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'assistenza erogata dal complesso convenzionato, l'assegnazione dei malati alle divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura avverrà, oltre che in base a criteri nosologici, tenendo conto delle necessità didattiche sia delle unità a direzione universitaria sia di quelle a direzione ospedaliera.

Sempre con il consenso del paziente e previo accordo tra i responsabili dei reparti di cura, tramite la direzione sanitaria, è possibile in ogni momento della degenza il trasferimento anche temporaneo da una unità all'altra per ragioni didattiche e di ricerca.

Art. 6.

In base agli elenchi di cui agli allegati *A, B, C, D, E, F*, alle unità a direzione universitaria o ospedaliera già istituzionalizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente schema di convenzione ed in base alle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, si determineranno il numero ed il tipo delle divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura costituenti il complesso (allegato *G*).

L'amministrazione ospedaliera assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione, relative alle strutture convenzionate, di cui alla legge n. 132 del 12 febbraio 1968.

Art. 7.

Per le esigenze assistenziali la dotazione organica minima di aiuti ed assistenti addetti alle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura del complesso ospedaliero universitario convenzionato è quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969.

Il trattamento economico dei medici universitari addetti all'assistenza nei complessi convenzionati è regolato dalla legge n. 213 del 25 marzo 1971.

L'amministrazione ospedaliera includerà nel bilancio preventivo annuale le somme occorrenti:

a) alla remunerazione dei medici universitari per i servizi di guardia, organizzati con le stesse norme adottate per il settore ospedaliero;

b) alla gestione dei centri di medicina sociale funzionanti presso le unità universitarie convenzionate;

c) all'ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche connesse con l'assistenza in dotazione alle unità universitarie convenzionate, nei limiti dell'equivalente al 4% della retta;

d) alle percentuali di rateo per mutui contratti per la edilizia universitaria assistenziale.

Il personale universitario, nello svolgimento dell'attività assistenziale, è soggetto alle disposizioni di legge sull'assistenza ospedaliera e dovrà osservare la disciplina e le norme dei regolamenti dell'ente ospedaliero convenzionato, in particolare per quanto attiene ai rapporti con la sovraintendenza o la direzione sanitaria, l'osservanza degli orari di lavoro, le limitazioni dello esercizio dell'attività libero-professionale presso case di cura private, analogamente a quanto previsto per i medici ospedalieri.

Dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali — globalmente considerate — i medici universitari dovranno rispondere alla direzione delle unità di appartenenza.

Per quanto riguarda, in particolare, le mansioni assistenziali prestate in unità a direzione universitaria, il personale medico universitario — globalmente considerato — deve garantire all'amministrazione ospedaliera un numero di ore lavorative pari a quello che sarebbe fornito da una dotazione organica minima ospedaliera di unità corrispondente.

Nelle unità a direzione universitaria, nelle quali l'organico universitario o misto è pari o inferiore all'organico minimo ospedaliero previsto, i singoli medici universitari non potranno essere adibiti a mansioni che, nel loro insieme, comportino un numero di ore lavorative superiore a quello richiesto ai medici ospedalieri di pari funzioni.

Art. 8.

Nei complessi universitari convenzionati la gestione delle cliniche ed istituti di ricovero e cura viene affidata all'amministrazione ospedaliera per quanto si riferisce all'assistenza.

Le prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza saranno effettuate con tariffario fissato dall'amministrazione ospedaliera di concerto con quella universitaria ed introitate a cura dell'amministrazione ospedaliera.

Dei proventi riscossi la quota spettante ai medici verrà dall'ospedale rimessa all'università per la ripartizione ai sanitari secondo la normativa a stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'università, sentite le categorie interessate.

La parte spettante agli enti verrà ripartita tra ospedale ed università proporzionalmente alle spese sostenute da ciascuno dei due enti per la gestione delle prestazioni di cui sopra.

Si terrà comunque conto, ai fini di tutto quanto concerne le stesse prestazioni, ivi comprese quelle inerenti l'attività privata dei sanitari, della normativa ospedaliera.

Art. 9.

L'ente ospedaliero provvederà a fornire il personale non medico necessario alle attività assistenziali del complesso convenzionato.

Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche oltre che assistenziali, sarà fornito da entrambe le amministrazioni proporzionalmente alla entità dei compiti.

Art. 10.

L'ente ospedaliero provvederà, per le unità a direzione universitaria e nei limiti di cui all'art. 6 del presente schema, a coprire le spese:

1) di arredamento, di manutenzione e di quanto occorre per l'assistenza ai degenti: mobili e suppellettili nelle sale di infermeria, nelle corsie, nelle camere di degenza, nelle camere a pagamento ed in genere in ogni locale adibito a degenza, nonchè per gli ambulatori;

2) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale di uso e delle apparecchiature per i compiti assistenziali dell'ospedale di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nelle camere destinate al personale sanitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio dell'attività assistenziale.

La fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici, dello strumentario chirurgico e di ogni altro materiale a tutte le unità del complesso convenzionato sarà effettuata dall'ente ospedaliero in modo che sia garantita la massima efficienza assistenziale nei due settori.

Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambi le amministrazioni universitaria ed ospedaliera.

La spesa necessaria sia per l'acquisto, che per la manutenzione e l'impiego di queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego.

Art. 11.

Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali la amministrazione ospedaliera provvederà alla manutenzione ordinaria, quella universitaria alla manuntenzione straordinaria.

Per i locali ospedalieri usati dal personale medico universitario ed ospedaliero del complesso convenzionato per i compiti didattici e di ricerca, l'amministrazione universitaria provvede alla manutenzione ordinaria, quella ospedaliera alla manutenzione straordinaria.

La spesa per la manutenzione dei locali comuni e di raccordo viene ripartita fra le due amministrazioni in quote proporzionali da fissare nelle singole convenzioni, tenuto conto dello specifico impiego di ciascun locale.

Art. 12.

Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali la ammnistrazione ospedaliera corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari alle quote per interessi di ammortamento di mutui eventualmente contratti per finanziare la costruzione dell'immobile.

Per i locali ospedalieri assegnati a personale medico universitario per scopi didattici e di ricerca, l'amministrazione universitaria corrisponderà a quella ospedaliera una indennità periodica pari alle quote per interessi di ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziare la costruzione dell'immobile.

Art. 13.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, tecnico-sanitario ed economico connessi con il funzionamento degli istituti

universitari nell'ospedale, intercorreranno esclusivamente, per la materia regolata dalla presente convenzione, fra l'amministrazione universitaria e l'amministrazione dell'ospedale.

La causale dei versamenti effettuati ai sensi della presente convenzione da parte di una amministrazione è vincolante nei confronti dell'altra amministrazione.

La regolamentazione dei rapporti stessi è demandata alla commissione permanente di cui all'articolo seguente del presente schema di convenzione.

Art. 14.

Le amministrazioni universitaria ed ospedaliera, per l'aggiornamento dei rapporti convenzionali, per il potenziamento delle attività di ricerca, insegnamento ed assistenza del complesso universitario-ospedaliero, si avvarranno del parere di una apposita commissione.

Tale commissione è composta da 7 membri di cui uno, con funzioni di presidente, è nominato dalla giunta regionale, tre sono nominati dall'amministrazione ospedaliera e tre dalla amministrazione universitaria. La nomina dei membri ospedalieri ed universitari avviene su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Tale commissione, su richiesta delle amministrazioni interessate, esprime parere anche sulle eventuali controversie insorte tra le parti convenzionate.

In caso di mancato accordo le controversie stesse saranno risolte nei modi previsti dall'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Partecipano alle riunioni della commissione, con voto consultivo, i direttori amministrativi dell'università e dell'ente ospedaliero e il sovraintendente o direttore sanitario del complesso convenzionato.

La commissione può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, del parere di esperti e di rappresentanti sindacali.

Art. 15.

La presente convenzione entra in vigore il . . . . ed ha la durata di un anno.

Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che l'ente ospedaliero o l'università non diano disdetta, in tutto o in parte, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

Visto *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

ALLEGATO *A*

ELENCO DEL PERSONALE MEDICO MESSO DALL'UNIVERSITA' A DISPOSIZIONE DEL COMPLESSO CONVENZIONATO

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Sostituzione di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e della Corte dei conti nel comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Considerato che il dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale per gli accordi commerciali, membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Tenuto conto che il dott. Armando Fracassi, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, è stato preposto alla direzione generale degli accordi commerciali;

Considerato che il prof. dott. Stefano Lionetti, è stato nominato direttore generale per lo sviluppo degli scambi;

Vista la comunicazione n. 308/9 del 18 marzo 1971, con cui la Corte dei conti designa, come suoi rappresentanti in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il consigliere prof. Antonino De Stefano, quale membro effettivo in sostituzione del presidente di sezione onorario dott. Domenico Colizza e il consigliere dott. Edmondo Gallina, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Armando Fracassi, direttore generale per gli accordi commerciali, è nominato membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferlesch collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il prof. dott. Stefano Lionetti, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Armando Fracassi.

Il consigliere prof. Antonino De Stefano e il consigliere dott. Edmondo Gallina sono nominati, in rappresentanza della Corte dei conti membro effettivo e membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in sostituzione rispettivamente del presidente di sezione onorario dott. Domenico Colizza e del consigliere prof. Antonino De Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6439)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Ravenna ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Trasporto di persone (tassisti, motoscafisti, ecc.)	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili;

Trasporto di cose (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, *trattoristi non agricoli, escavatoristi* e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili)	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili;
Attività preliminari e complementari del trasporto; scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 *mensili;*
Facchini generici; accompagnatori di bestiame; mattazione e scuoiatura	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili;
Attività preliminari e complementari del facchinaggio generico: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapito in loco	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 33.800 mensili;
Facchini addetti ad operazioni di carico, scarico, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, recapiti in loco, presso i seguenti settori di attività merceologiche: grano, cereali, e derivati, oleari ed affini, prodotti ortofrutticoli, gas liquidi in bombole e combustibili solidi, settore edile, legnami da lavoro e materiale ferroso, fertilizzanti e prodotti chimici (escluse le aziende petrolchimiche)	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 57.200 mensili;
Pesatori, misuratori e simili	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 57.200 mensili;
Facchinaggio presso aziende petrolchimiche, facchini portabagagli (stazioni ferroviarie), servizi di guardia a *terra, a mare e campestre, pulitori,* netturbini, spazzacamini e simili	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 94.800 *mensili.*

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita di due marche di sigarette estere e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F,* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base ai prezzi richiesti dai fornitori, di due marche di sigarette estere provenienti dal Belgio nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, nonchè alla radiazione delle omonime marche di produzione inglese;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, le seguenti marche di sigarette belghe sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco indicato:

	Lit. il kg. convenzionale
Dunhill (International)	26.000
Benson & Hedges (Special Filter) . .	22.500

Art. 2.

Sono radiate dalla tariffa le sigarette Dunhill (International) e Benson & Hedges Special Filter di produzione inglese iscritte rispettivamente a Lit. 22.000 e Lit. 23.000 il kg. più dazio.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1971
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 306

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dello Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto in parola relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto in parola, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Pietro Prestipino e il dott. Gabriele Di Martino sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Pistoia ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio:

a) svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici esclusi quelli di cui al successivo punto *b*);	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
b) facchinaggio settore carne, mattazione e scuoiatura, accompagnatori di bestiame;	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini);	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, esclusi quelli di cui al successivo punto *c*);	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
c) di carni macellate, con automezzo;	6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

Attività preliminari e complementari:

a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasporto, guardianaggio e simili;	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
Attività accessorie alle precedenti;	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili;
Attività varie: servizi di guardia a terra o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri e affini, guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.250 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame » a r. l., con sede in Courmayeur.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 4-5 maggio 1971 alla società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame » a r.l. con sede in Courmayeur (Aosta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame » a r. l., con sede in Courmayeur (Aosta), costituita per rogito notaio Luigi Berton in data 29 maggio 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Piaggio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Coefficienti di aggiornamento al 1971 delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 49, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 49, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1968, registro n. 4 Finanze, foglio n. 388, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° aprile 1968, nel comune di Campione d'Italia della provincia di Como;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3448 in data 24 giugno 1971, circa i coefficienti di aggiornamento al 1971 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1971 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA:

Gruppo A: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	60
Abitazioni di tipo civile	A/2	40
Abitazioni di tipo economico	A/3	40
Abitazioni di tipo popolare	A/4	30
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	30
Abitazioni di tipo rurale	A/6	30
Abitazioni in villini	A/7	45
Abitazioni in ville	A/8	60
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	80
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo B: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	40
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	40
Prigioni e riformatori	B/3	40
Uffici pubblici	B/4	60
Scuole e laboratori scientifici	B/5	60
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	60
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	60
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	60
Gruppo C: *(Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)*		
Negozi e botteghe	C/1	80
Magazzini e locali di deposito	C/2	75
Laboratori per arti e mestieri	C/3	75
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	75
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	75
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	75
Tettoie chiuse o aperte	C/7	75
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/3	70
	D/4	80
	D/5 - D/6	75
	da D/7 a D/9	70
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	40

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: PRETI

(6791)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1971, n. 17, con il quale è stata autorizzata la 30ª emissione dei predetti buoni fruttiferi;

Decreta:

E' autorizzata la 31ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 500.000.000.000 (cinquecento-miliardi).

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,75 % ferme restando tutte le altre modalità e condizioni stabilite per la precedente emissione.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1971
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 96

(6814)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193, e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate rispettivamente la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1969 e 15 luglio 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1969, n. 185 e 25 luglio 1970, n. 187, concernenti la loro rinnovazione e collocamento;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 175.000.000.000, corrispondenti a quelli della ventiquattresima e venticinquesima emissione, fermi restando l'interesse annuo anticipato del 3,50 % e tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1971
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 95

(6815)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ischitella.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1971 venne sciolto il consiglio comunale di Ischitella e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Natale D'Agostino, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto provvedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario ha dovuto innanzitutto procedere all'approntamento del bilancio 1971 e, quindi, iniziare il lavoro di riordinamento e definizione di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1971 con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Ischitella e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Natale D'Agostino, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il 21 luglio 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ischitella, affidata al dott. Natale D'Agostino è prorogata, con effetto 22 luglio 1971, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Foggia, addì 8 luglio 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

(6770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della quarta cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la quarta cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6795)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Verona

Con decreto 7 aprile 1971, n. 686, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Valpantena, località Borgo Venezia del comune di Verona, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio IV, sezione C, mappali 19 1/2, 15 1/2, 15 1/3, 15 1/4, 15 1/5, 15 1/6, 64 1/2, 67 1/2, 11 1/2, 11 1/3, 11 1/4; foglio V, mappali 973 1/2, 17 1/2, 17 1/3, 17 1/4, 17 1/5, 17 1/6, 28 1/2, 24 1/2, 916 1/2, 148 1/2; foglio I, sezione Z, mappali 1 1/2, 173 1/2, 172 1/2, 329 1/2 e 5 1/2 della superficie complessiva di mq. 3.425 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 febbraio 1964 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica 19 gennaio 1970 dell'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico e relazione fa parte integrante del decreto stesso.

(6472)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione provvisoria per un anno all'impiego di contenitori di plastica per l'acqua minerale « Lyde »

Con decreto n. 1159 dell'11 maggio 1971 la S.p.a. acqua minerale San Michele, con sede in Napoli, via Orazio, 54, è autorizzata all'impiego sperimentale provvisorio dei recipienti in materia plastica « PVC atossico » della capacità di cc. 750 e 1500 per contenere l'acqua minerale naturale nazionale « Lyde » per la durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno 1° maggio 1971, a condizione che lo stabilimento sia completato e quindi in grado di consentire le operazioni di imbottigliamento affinchè si possa provvedere al prelevamento dal commercio dei campioni per i periodici controlli presso l'Istituto superiore di sanità.

Detti contenitori che saranno contrassegnati da etichette simili a quelle autorizzate con decreto ministeriale n. 1050 del 5 agosto 1969, dovranno essere perfettamente corrispondenti agli analoghi campioni di ciascun formato depositati presso l'Istituto superiore di sanità per i controlli, e ritenuti idonei dallo stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto dovrà essere riesaminata alla scadenza dei 12 mesi in base ai risultati dei controlli effettuati. La fabbricazione dei contenitori in plastica « PVC atossico » ed il relativo riempimento con l'acqua minerale « Lyde », dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro. La chiusura dei contenitori dovrà essere fatta con idonei tappi, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua imbottigliata.

(6444)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1971, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6756)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6780)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1971, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 477.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennio 1945, n. 51.

(6757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 895 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SOCIETA' AZIONARIA INDUSTRIE BOSCHIVE E LEGNAMI (S.A.I.B.E.L.), e trasferiti alla Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in lire 13.494.194 (lire tredicimilioniquattrocentonovantaquattromilacentonovantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.545.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6123/4027 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito ricostruz. red. 5 %	13.260 (nuda proprietà)	Assisi Vittorio fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre De Angelis Anna di Gennaro, vedova Assisi, domiciliato a Napoli. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a De Angelis Anna di Gennaro, vedova Assisi, domiciliata a Napoli . .	4.350

(6448) Roma, addì 1° luglio 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 16 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,50	623,50	623,32	623,50	623,20	622 —	623,38	623,50	623,50	623,30
Dollaro canadese .	609,60	609,60	609,75	609,60	609 —	617,25	609,30	609,60	609,60	609,25
Franco svizzero .	152,32	152,32	152,29	152,32	152,20	152,05	152,27	152,32	152,32	152,30
Corona danese .	83,16	83,16	83,18	83,16	83 —	82,90	83,135	83,16	83,16	83,12
Corona norvegese .	87,79	87,79	87,78	87,79	87,60	87,55	87,78	87,79	87,79	87,77
Corona svedese .	120,81	120,81	120,78	120,81	120,70	120,40	120,795	120,81	120,81	120,80
Fiorino olandese	175,66	175,66	175,68	175,66	175,30	175,08	175,69	175,66	175,66	175,35
Franco belga .	12,5645	12,5645	12,5640	12,5645	12,56	12,54	12,5635	12,5645	12,56	12,55
Franco francese	113,105	113,105	113,10	113,105	113,10	112,78	113,09	113,105	113,10	113,05
Lira sterlina .	1507,95	1507,95	1507,50	1507,95	1507 —	1504,45	1507,70	1507,95	1507,95	1507,50
Marco germanico .	179,325	179,325	179,27	179,325	179,10	176,20	179,34	179,325	179,32	179,20
Scellino austriaco . . .	24,9950	24,995	24,99	24,9950	24,95	24,90	24,994	24,9950	24,99	24,98
Escudo portoghese	21,905	21,905	21,89	21,905	21,90	21,85	21,87	21,905	21,90	21,85
Peseta spagnola .	8,965	8,965	8,97	8,965	8,95	8,94	8,966	8,965	8,96	8,95

Media dei titoli del 16 luglio 1971

Rendita 5 % 1935 .	91,025
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,325
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,125
» 5 % (Ricostruzione) . .	91,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,55
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri) . .	89,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	87,375
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,45
» » » 5,50 % 1977 . .	99,775
» » » 5,50 % 1978 . .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1971

Dollaro USA . . .	623,44
Dollaro canadese .	609,45
Franco svizzero . .	152,295
Corona danese . . .	83,47
Corona norvegese	87,785
Corona svedese	120,802
Fiorino olandese	175,675
Franco belga	12,564
Franco francese .	113,097
Lira sterlina . . .	1507,825
Marco germanico	179,332
Scellino austriaco	24,994
Escudo portoghese	21,887
Peseta spagnola . .	8,965

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 aprile 1971 al 13 maggio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 824/71, n. 877/71 e n. 936/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 23 *aprile* 1971 *al* 30 *aprile* 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (2)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	24,00
	- gli altri paesi terzi	29,50
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	24,00
	- le zone II e III (2)	31,00
	- gli altri paesi terzi	28,50
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	77,35
	- la zona III (3)	82,35
	- la zona IV (3)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	77,35
	- la zona IV b) (3)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

Periodo dal 1° maggio 1971 al 13 maggio 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (2)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	24,00
	- gli altri paesi terzi	31,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	77,35
	- la zona III (3)	82,35
	- la zona IV (3)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (4):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	77,35
	- la zona IV b) (3)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissatà la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(5791)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 30 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dallo articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	7,40 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	79,75	59,70 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	79,75	59,70 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	338,15	343,75 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	92,50	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	162,70	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	173,90	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	342,95	512,50 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia e Romania.
Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia, per il periodo dal 13 marzo 1971 al 24 aprile 1971, si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75.
A decorrere dal 25 aprile 1971, il supplemento di prelievo è ridotto a lire 34,40.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 601,55.

(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Etiopia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25. A decorrere dal 25 aprile 1971, si applica anche ai prodotti originari dalla Romania.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25. Per il periodo dal 15 febbraio 1971 al 24 aprile 1971 si applica anche ai prodotti originari dalla Polonia. A decorrere dal 25 aprile 1971 si applica anche ai prodotti originari dalla Romania.

(5414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Savona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Savona previa sostituzione del titolare dell'incarico di sanitario dott. Burnengo Giuseppe, nato il 5 ottobre 1903 a Savona, in quanto il predetto ha superato il limite di età previsto dall'art. 36 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Savona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzionee di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è

stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è incorso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invaldi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitaro del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli artt. 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 258

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Genova

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . cap. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Savona indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 20 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ..

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6434)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1971-72.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1971-1972.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1971-1972, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1971-72, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro Divisione X) entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6435)

Avviso di rettifica

Nel terzo comma delle premesse del decreto ministeriale 6 luglio 1971 « Modifiche al bando di concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1971, dove è scritto: « . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1970 . . . » leggasi « . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1970 . . . ».

(6862)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 settembre 1969, n. 2983, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto 8 aprile 1971, n. 1125, concernente l'ammissione delle candidate al concorso di ostetrica condotta;

Visti gli atti del concorso a posti di ostetrica condotta e la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto 15 ottobre 1970, n. 786, modificato con successivo decreto 28 aprile 1971, n. 1260, e riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla commissione stessa;

Visto il regolamento del concorso dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968:

1. Gaiba Altea	punti	67,477	su 120
2. Zattoni Luisa	»	64,963	»
3. Lancellotti Alberta	»	61,893	»
4. Pavani Bruna	»	61,607	»
5. Natali Roberta	»	60,350	»
6. Cesari in Asara Graziella	»	59,950	»
7. Mortoni Zelinda	»	59,740	»
8. Benfenati Maria	»	58,041	»
9. Benini Malvina	»	57,677	»
10. Pattono Renata	»	56,679	»
11. Zordan Gianmaria	»	54,387	»
12. Bazzocchi Lucia	»	54,103	»
13. Mastellari in Romano Romana Elvira	»	50,800	»
14. Guidetti Rina	»	48,000	»
15. Pappani Amalia Anna	»	46,038	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 2 luglio 1971

Il medico provinciale: BARCA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, classificate nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Gaiba Altea, Codigoro;
Zattoni Luisa, P. Renatico;
Lancellotti Alberta, Comacchio;
Pavani Bruna, Vigarano Mainarda;
Natali Roberta, S. M. Codifiume di Argenta;
Cesari in Asara Graziella, Pilastri di Bondeno;
Mortoni Zelinda, Longastrino di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 2 luglio 1971

Il medico provinciale: BARCA

(6478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5899 del 15 ottobre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario nel comune di Montesarchio;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2911, che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicata in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Angelillo prof. Bruno, docente in igiene, di ruolo, dell'Università di Napoli;

De Ritis prof. Fernando, docente di clinica medica, di ruolo dell'Università di Napoli;
Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione ff. di vice prefetto ispettore della prefettura di Benevento;
Crupi dott. Saverio, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Foggia;
La Peccerella dott. Ludovico, ufficiale sanitario titolare del comune di Benevento.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Melchionne Luca, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Benevento.

Le prove di esame si svolgeranno in Napoli ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Benevento, addì 28 giugno 1971

Il medico provinciale: SECRETO

(6401)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1548 del 23 marzo 1970 con il quale e stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Asti;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso predetto;
Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221, la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Asti in premessa specificata e così composta:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Curto dott. Stelio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino
Ciocca dott. Oreste, veterinario condotto di Villanova di Asti.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e si svolgeranno in Asti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 23 giugno 1971

Il veterinario provinciale: REGIS

(6458)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3230 del 2 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1969;
Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni all'uopo pervenute, dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Frosinone e dall'ordine provinciale dei medici veterinari;
Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone n. 6119 del 24 giugno 1971, emesso ai sensi della legge 8 marzo 1968, n 220;
Visti il regio decreto 11 gennaio 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario - Ministero della sanità;
Lococciolo dott. Francesco, direttore di sezione - prefettura di Frosinone;
Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Romboli prof. dott. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Pisa;
Salvatori dott. Pietro, veterinario condotto titolare.

Segretario:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione - Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso il mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 24 giugno 1971

Il veterinario provinciale: MASULLO

(6459)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1279 del 18 aprile 1970, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinari consorziali ad Angera e Luino;
Visto il proprio decreto n. 3350 del 18 dicembre 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratene la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 291;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinari consorziali ad Angera e Luino:

1. Pagani Giuseppe Luigi	punti	72,240
2. Croci Angelo	»	66,017
3. Filipponi Venanzio	»	64,582
4. Pellegrini Egidio	»	64,420
5. Ghiringhelli Antonio .	»	62,244
6. Tettamanti Gabriele . .	»	55,000
7. Mottin Celestino	»	53,873
8. Zuffada Sante	»	53,500
9. Ronco Mario	»	53,111
10. Monticelli Angelo .	»	53,000
11. Scheiber Ercole .	»	52,526
12. Ferrari Mario	»	52,500
12. Finanzi Mario	»	52,500
12. Mascherpa Carlo .	»	52,500
12. Tagliabue Valentino . .	»	52,500
16. Rosa Mario .	»	52,000
17. Baboni Giancarlo	»	51,500
18. Campagnoli Mario	»	51,000
18. Cipriani Omero .	»	51,000
18. Melgrati Enrico .	»	51,000
21. Fattori Domenico .	»	50,000
21. Passarini Gastone .	»	50,000
21. Primicerio Umberto . .	»	50,000
24. Civardi Luigi	»	49,000
24. Griffini Erminio .	»	49,000
24. Sonzini Paolo	»	49,000
27. Barbini Emanuele	»	48,000
27. Maffezzoli Giorgio	»	48,000
27. Monfrini Eugenio	»	48,000
30. Fiocchi Egidio	»	47,000
30. Policarpo Francesco .	»	47,000
32. Sbarra Piero .	»	46,000
33. Tazzioli Luciano .	»	43,500

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni uniti ai consorzi veterinari di Angera e Luino

Varese, addì 19 giugno 1971

Il veterinario provinciale: DORIGO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1441 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinari consorziali ad Angera e Luino;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Decreta:

Il dott. Angelo Croci è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale ad Angera ed uniti;

Il dott. Giuseppe Luigi Pagani è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale a Luino ed uniti;

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni consorziati ad Angera e Luino.

I sindaci di Angera e Luino, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina del dott. Angelo Croci e del dott. Giuseppe Luigi Pagani vincitori del concorso rispettivamente per Angera e Luino.

Varese, addì 19 giugno 1971

(6456) *Il veterinario provinciale*: DORIGO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1971, n. **6.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il comune, quale più immediato interprete delle esigenze della comunità che rappresenta, promuove e sollecita ogni iniziativa utile per il progresso civile e lo sviluppo economico della stessa; interviene inoltre presso i competenti pubblici poteri, affinchè le esigenze della comunità siano esattamente conosciute e vi si provveda in modo adeguato; in rapporto alle sue possibilità finanziarie può svolgere, nell'interesse della comunità, altre attività che non siano attribuite per legge ad altri enti o amministrazioni ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole « in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione », sono sostituite con le parole « pubbliche comunali ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Emblema del Comune e distintivo del Sindaco* »

« Il Comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

Su proposta del Comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale, per delega della Regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. I comuni, che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.

I distintivi dei Sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art. 4.

L'Amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

Art. 5.

L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Costituzione di nuovi Comuni* »

« Le frazioni, appartenenti ad uno o più Comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune, al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, semprechè al capoluogo restino assicurati i mezzi suffi-

cienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Riunioni di Comuni contermini* »

« Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale.

I Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti e con bilancio deficitario per la parte ordinaria da almeno tre anni, che non intendano riunirsi tra loro o aggregarsi ad altro Comune, sono esclusi dal riparto del fondo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34. Ferma restando la relativa disciplina giuridica, i Comuni che attuano la riunione o l'aggregazione con Comuni deficitari, devono essere considerati adeguatamente nella erogazione del fondo medesimo.

Entro un anno dal verificarsi della condizioni di cui al terzo comma, la Giunta regionale assume l'iniziativa per la riunione o l'aggregazione ».

Art. 7.

L'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Modifica della circoscrizione territoriale del capoluogo e della denominazione del Comune* »

« I Comuni, il cui teritorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione su territorio dei Comuni contermini, semprechè non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla Giunta regionale, tramite la Giunta provinciale competente, è presentata dal Consiglio del Comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

I confini fra due o più Comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un Comune catastale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

Da parte del Consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del Comune ».

Art. 8.

L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Parere del Consiglio comunale* »

« I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; essi si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale ».

Art. 9.

L'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Decadenza del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri* »

« Il Sindaco decade di diritto dalla carica, quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I Sindaco, gli assessori ed i consiglieri vengono dichiarati decaduti dal Consiglio comune, su iniziativa della Giunta comunale o su richiesta di un consigliere comunale:

a) quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;

b) quando, nel caso in cui la legge prevede la incompatibilità per il solo cumulo di uffici, l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;

c) quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute della Giunta, rispettivamente del Consiglio.

La Giunta comunale notifica all'interessato, almeno dieci giorni prima della seduta nella quale il Consiglio comunale discuterà l'argomento, copia della proposta di decadenza.

Ove il Consiglio non provveda a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi della causa della medesima o comunque da quando ne sia venuto a conoscenza, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di dieci giorni per le controdeduzioni ».

Art. 10.

Tra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è inserito il seguente nuovo articolo:

« *Dimissioni volontarie* »

« Le dimissioni volontarie dalle cariche di consigliere, di assessore e di Sindaco sono presentate al Consiglio comunale.

Se il Consiglio respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro un mese, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio decade inoltre:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale perda, per dimissioni od altre cause, oltre la metà dei propri membri. In tal caso non si applicano le norme sulla sostituzione previste dalla legge;

c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni della popolazione che comportino variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Comune ».

Art. 12.

Al terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, vengono stralciate le parole: « essa ha luogo non prima di otto giorni dal deposito della richiesta nella segreteria del Comune ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione sino alla definizione del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno ».

Art. 14.

L'articolo 19 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Indennità di carica del Sindaco, del vicesindaco e degli assessori* »

« Ai Sindaci, vicesindaci, assessori effettivi e supplenti possono essere corrisposte indennità mensili di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

a) *Sindaci*:

1) Comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;

2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, fino a L. 80.000;

3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a L. 130.000;

4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000, fino a L. 180.000;

5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000, fino a L. 230.000;

6) Comuni con oltre 50.000 abitanti, fino a L. 350.000;

b) *vicesindaci*:

1) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a 50 per cento di quanto assegnato al Sindaco;

2) Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 75 per cento di quanto assegnato al Sindaco;

c) *assessori effettivi e supplenti*:

1) Comuni da 3.000 abitanti a 10.000 fino a 30 per cento di quanto assegnato al Sindaco;

2) Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 50 per cento di quanto assegnato al Sindaco.

Per i Comuni con oltre 10.000 abitanti, le indennità sopra indicate non potranno comunque essere inferiori al 30 per cento dei limiti previsti dal comma precedente.

Il Consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate, anche in via forfettaria, le spese sostenute dai suoi componenti per la partecipazione alle sedute e la retribuzione lavorativa perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori.

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato ».

Art. 15.

L'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del Consiglio comunale* »

« Il Consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico sociale della comunità locale.

Spetta al Consiglio comunale in particolare:

1) approvare i regolamenti ed i capitolati generali;

2) deliberare l'assunzione, la sospensione, salva la disposizione di cui all'articolo 25, n. 11, e la cessazione dal servizio degli impiegati dei Comuni e delle istituzioni comunali;

3) approvare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti L. 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti L. 1.500.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti L. 3.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti L. 8.000.000; per i Comuni fino a 50.000 abitanti L. 10.000.000; per i Comuni oltre i 50.000 abitanti L. 15.000.000;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui e i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del Consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al n. 4);

6) deliberare le locazioni e le conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;

7) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4);

8) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione dei prestiti di cui all'articolo 62 della presente legge;

9) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio quando l'ammontare, o quando il medesimo sommato ad altro riguardante lo stesso oggetto, superi gli importi di cui al n. 4);

10) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'articolo 21, n. 9;

11) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;

12) deliberare gli strumenti urbanistici locali, a norma della legislazione provinciale;

13) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

14) deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;

15) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi di spettanza del Comune;

16) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;

17) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta o del Sindaco

Il Consiglio non può delegare proprie attribuzioni alla Giunta comunale ».

Art. 16.

L'articolo 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal segunete:

« *Attribuzioni della Giunta comunale* »

« La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:

1) nominare gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adottare ogni altro provvedimento concernente il personale, salvo quanto disposto dall'articolo 20, punto 2) e dall'articolo 25, n. 11, della presente legge;

2) adottare le delibere di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresa la liquidazione delle spese di parte corrente nei limiti del relativo stanziamento di bilancio;

3) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale quando il loro ammontare non superi gli importi di cui al n. 4) dell'articolo 20 e la liquidazione di tutte le spese di conto capitale;

4) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo;

5) deliberare sugli oggetti di cui al n. 4), 5) e 6) dell'articolo 20, quando il valore non superi gli importi e non ecceda la durata in essi indicata;

6) accettare lasciti e donazioni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima successiva seduta;

7) approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;

8) stabilire le tariffe dei veicoli adibiti a servizio pubblico;

9) deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre, da promuovere e sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del Pretore;

10) deliberare le concessioni di spazi e aree pubbliche;

11) deliberare su tutti gli altri affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o di regolamento.

La Giunta inoltre:

a) fissa la data delle riunioni del Consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e ne predispone l'ordine del giorno salvo quanto disposto all'articolo 25, n. 1;

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Non possono formare oggetto di deliberazione di urgenza quelle elencate ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata ».

Nel terzo comma del medesimo articolo, le parole: « ... trentesimo giorno ... », sono sostituite con le parole: « .. sessantesimo giorno . . . ».

Art. 18.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, i n. 1), 9) e 10) sono sostituiti con i seguenti:

« 1) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca indicando nell'avviso lo scopo della riunione;

« 9) firma i mandati di pagamento assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, con facoltà di delegare la propria firma ad un assessore, dispone i pagamenti sul fondo economato;

« 10) rilascia stati di famiglia, attestati di notorietà e certificati su quanto risulta dagli atti dell'Ufficio, nonchè gli altri attributi all'amministrazione comunale ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ».

Art. 20.

L'articolo 28 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Proposte - Interrogazioni - Mozioni* »

« L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.

Il consigliere ha diritto di ottenere dall'ufficio comunale, tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle delibere, di regolamenti e delle tariffe.

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data alla prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio comunale. Se è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al Consiglio nella successiva riunione ».

Art. 21.

Nel secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo la parola « domicilio », è inserita la parola « obbligatoriamente ».

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano:

a) 22 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 50;

b) 18 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;

c) 14 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;

d) 9 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;

e) 7 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15 »;

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente quinto comma.

« Le deliberazioni devono essere motivate »

Art. 23.

L'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è sostituito dal seguente :

« *Pubblicità delle sedute* »

« Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti.

La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in Consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

L'elezione del Sindaco, della Giunta, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi, nonchè la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto, dei regolamenti e dei capitolati generali, devono essere fatte in seduta pubblica ».

Art. 24.

L'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Astensione dalle deliberazioni* »

« I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, annulla le deliberazioni e deferisce, il segretario all'autorità competente per le sanzioni disciplinari.

Restano salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, e resta ferma la decadenza dal mandato stabilita dall'articolo 18, n. 6, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Il Consiglio comunale, quando tratta l'approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopriva la carica di Sindaco o di assessore durante l'esercizio finanziario cui il conto si riferisce. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

Art. 25.

Al primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, prima delle parole: « Ha facoltà . . . », inserire le parole: « A tale scopo . . . ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano. Votano a scrutinio segreto se la seduta è stata dichiarata segreta ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della presente legge e quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti ».

Art. 27.

Nell'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, nel titolo e nel primo comma le parole: « verbali delle deliberazioni » sono sostituite con le parole: « verbali delle sedute ».

Nel secondo comma del medesimo articolo, le parole: « può contenere soltanto il dispositivo », sono sostituite con le parole: « deve contenere soltanto il dispositivo ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal presidente, da un consigliere designato e dal segretario, o da chi ne esercita le funzioni. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, da un assessore e dal segretario. Essi sono conservati agli atti del Comune ».

Art. 28.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è soppresso.

Art. 29.

L'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti* »

« E' ammessa la modificazione e la revoca di una deliberazione da parte dell'organo che l'ha assunta, semprechè siano rispettati i limiti di competenza fissati agli articoli 20 e 21 della presente legge e della modificazione o della revoca sia fatta esplicita menzione nella deliberazione ».

Art. 30.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « I regolamenti comunali dopo il controllo della Giunta provinciale entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico . . . », sono sostituite con le parole: « Le deliberazioni concernenti i punti 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitolati generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della

relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizioni del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ».

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il messo e autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonchè atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso ».

Art. 32.

L'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e sostituito dal seguente:

« *Trasmissione delle deliberazioni alla Giunta provinciale* »

« Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data dell'atto, all'ufficio preposto alla vigilanza sugli Enti locali della Provincia. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta di ritorno, se raccomandate, o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale se trasmesse per via ordinaria.

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata in termine, ne richiede l'invio e accerta le responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce per chiedere l'annullamento o il rinvio per il riesame di una deliberazione. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli Enti locali della Provincia ne accusa ricevuta ».

Art. 33.

Viene istituito il seguente articolo 44 *bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29:

« *Controllo di legittimità* »

« Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi venti giorni dalla data in cui siano pervenute all'ufficio preposto alla vigilanza sugli Enti locali della Provincia, salvo che entro tale termine la Giunta provinciale non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto all'Ente elementi integrativi di giudizio a sensi dell'articolo 46. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al predetto Ente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia trascorso tale termine, purchè sia decorso quello di pubblicazione, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità; tale comunicazione può effettuarsi mediante restituzione di copia della deliberazione munita della dichiarazione di ricevuta.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'articolo 40 e dell'invio a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, all'ufficio preposto alla vigilanza sugli Enti locali della Provincia. Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge ».

Art. 34.

L'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Controllo di merito* »

« Le deliberazioni soggette a controllo anche di merito diventano esecutive qualora, entro trenta giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame all'organo normalmente competente.

Ove tale organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'Ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 20, numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 13, all'articolo 56 e all'articolo 57, ultimo comma, e comunque quelle per le quali leggi regionali e provinciali lo prescrivono ».

Art. 35.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale può chiedere all'Ente, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli articoli 44 *bis* e 45 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata come stabilito dal primo comma dell'articolo 44 per le deliberazioni ».

Art. 36.

L'articolo 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Termini speciali* »

« I termini di cui agli articoli 44 *bis* e 45 sono portati a sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In ogni caso, decorsi tali termini, le relative deliberazioni diventano esecutive.

Il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente non si applica alle deliberazioni di approvazione dei bilanci deficitari per i quali vengono chieste integrazioni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34 ».

Art. 37.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie oggetto della presente legge e delle norme regionali sui conti consuntivi, nonchè in tutte le altre materie rientranti nella competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, e per quanto concerne la finanza locale limitatamente ai casi regolati dalla relativa legislazione regionale, tutti i poteri di vigilanza e di controllo, previsti dalle disposizioni vigenti da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, sono soppressi e sostituiti dai poteri di controllo delle Giunte provinciali, di cui al presente Titolo ».

Art. 38.

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « In particolare il ricavo », sono sostituite con le parole: « il ricavo proveniente dalla trasformazione del patrimonio »; e le parole: « per spese straordinarie », sono sostituite con le parole: « per spese in conto capitale ».

Art. 39.

Nel quarto comma dell'articolo 55 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « entro due mesi », sono sostituite con le parole » « entro sei mesi ».

Art. 40.

L'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« *Asta pubblica, licitazione, trattativa privata* »

« I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che non si ritenga preferibile la licitazione privata, motivandone la necessità o la convenienza.

L'Ente può precedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;

2) quando si tratti dell'acquisto di cose, che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente;

4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

5) quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze; in tal caso la deliberazione è adottata dal Consiglio o dalla Giunta col voto favorevole dei due terzi dei votanti nell'ambito dei valori di competenza, previsti dagli articoli 20, punto 4) e 21, punto 3).

Quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte.

Le deliberazioni aventi per oggetto contratti da stipulare a trattativa privata sono sottoposte al controllo di merito».

Art. 41.

Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'articolo 43, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica a norma della legge regionale, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 47, primo comma ».

Nel secondo comma del medesimo articolo, sono soppresse le parole: « a norma del comma precedente ».

Art. 42.

Nel terzo comma dell'articolo 59 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: « della Giunta comunale » aggiungere le parole: « e, per gli altri enti, dell'organo esecutivo corrispondente ».

Art. 43.

Nel primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 le parole: « a maggioranza » sono sostituite con le parole: « con voto favorevole della maggioranza ».

Art. 44.

Nel primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 le parole: « per spese straordinarie a sensi dell'articolo 66 », sono sostituite con le parole: « per spese in conto capitale ».

Nel secondo comma del medesimo articolo, le parole: « delle entrate ordinarie », sono sostituite con le parole: « delle entrate di cui ai titoli I, II e III del bilancio ».

Art. 45.

Nell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunti la seguente lettera e il seguente comma:

« g) somme devolute dallo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 ».

« Per i mutui da contrarre per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza comunale, valgono le norme di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 ».

Art. 46.

Nel primo comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « distinte in ordinarie e straordinarie » sono soppresse.

Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« E' vietato il finanziamento delle spese correnti con le entrate « una tantum » e con quelle provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitali ».

Art. 47.

Nel primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: « della parte ordinaria », sono sostituite con le parole: « della parte corrente ».

Art. 48.

Nel primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: « dal Sindaco », sono inserite le parole: « o dall'assessore all'uopo delegato ».

Inoltre, le parole: « ad un solo articolo di bilancio », sono sostituite con le parole: « ad un solo capitolo di bilancio ».

Art. 49.

Nel primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: « o dalla Regione », sono aggiunte le parole: « o dalla Provincia ».

Al secondo comma del medesimo articolo, le parole: « per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali » sono sostituite con le parole: « per spese in conto capitale ».

Art. 50.

All'articolo 82 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione dei consorzio, possono essere modificate la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi ».

Art. 51.

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

« I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli dei Comuni e delle Provincie partecipanti al consorzio, tenendo conto, nella provincia di Bolzano, della composizione linguistica complessiva dei Consigli degli enti partecipanti ».

Norma transitoria

Art. 52.

La procedura per la costituzione di nuovi Comuni, già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, è regolata dalle norme contenute nella legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 marzo 1971

Il Presidente della Giunta Regionale
GRIGOLLI

Visto: *il commissario del Governo della Regione*: SCHIAVO

(5442)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.